

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5657 del 23/11/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) ad uso cortilivo. Procedimento RN07T0002/19RN02 - Concessionari: Sig.ri Zaghini Mario, Belletti Pierino e Canini Paolino.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5820 del 23/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) ad uso cortilivo.

**Procedimento RN07T0002/19RN02** - Concessionari: Sig.ri Zaghini Mario, Belletti Pierino e Canini Paolino.

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;

- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1337 del 14/02/2008 con la quale veniva rilasciata ai Sig.ri Zaghini Mario (C.F. ZGH MRA 50L02 H294O), Belletti Pierino (C.F. BLL PRN 43L18 H294N) e Canini Paolino (C.F. CNN PLN 45T01 H294Y), in solido, la concessione, con scadenza al 13/02/2014, per l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) distinta al N.C.T. al foglio 64 particella 59/parte antistante le particelle 957 e 1176, per una superficie complessiva di 2.265,00 m<sup>2</sup>, di cui 365,00 m<sup>2</sup> ad uso cortilivo e 1.900,00 m<sup>2</sup> a prato permanente - **Procedimento RN07T0002**;
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 5102 del 27/04/2015 con la quale veniva rinnovata ai Sig.ri Zaghini Mario (C.F. ZGH MRA 50L02 H294O), Belletti Pierino (C.F. BLL PRN 43L18 H294N) e Canini Paolino (C.F. CNN PLN 45T01 H294Y), in solido, la concessione sopra richiamata senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN07T0002/14RN01**;

**DATO ATTO** che con la concessione n. 5102 del 27/04/2015 il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

**VISTA** l'istanza pervenuta in data 23/12/2019, registrata il 24/12/2019 al prot. Arpae PG/2019/197485, con cui i Sig.ri Zaghini Mario (C.F. ZGH MRA 50L02 H294O), Belletti Pierino (C.F. BLL PRN 43L18 H294N) e Canini Paolino (C.F. CNN PLN 45T01 H294Y) hanno chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN07T0002/19RN02**;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 5102/2015 ed altresì per l'annualità 2020, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 24 del 05/02/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/19857 del 07/02/2020 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1630 del 01/06/2020, trasmessa in data 11/06/2020 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/84461, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

**CONSIDERATO:**

- che i canoni per le annualità 2017-2018-2019 non sono stati correttamente rivalutati dal concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, sulla base dell'indice ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo e che pertanto risultano da integrare per €. 1,28 (euro uno/28), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che da verifiche d'ufficio è emerso come almeno dall'anno 2020 l'intera area occupata di superficie pari a 2.265,00 m<sup>2</sup> è utilizzata come area cortiliva a servizio dell'esistente insediamento artigianale;
- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per l'annualità 2020 è stato rideterminato in €. 659,12 (euro seicentocinquanta nove/12), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che per il canone dell'annualità 2020 sono stati già versati €. 252,50 in data 25/06/2020 e che, pertanto, i canoni fino all'annualità 2020 risultano da integrare per €. 407,90 (euro quattrocentosette/90);
- che il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dai richiedenti alla Regione, con versamento in data 15/02/2008, a garanzia degli obblighi della concessione n. 1337 del 14/02/2008 può essere mantenuto a parziale garanzia della presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/132189 del 15/09/2020 il disciplinare è stato inviato ai richiedenti per la preventiva accettazione e i richiedenti lo hanno restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/165112 del 13/11/2020, integrata con nota assunta al prot. PG/2020/169032 del 20/11/2020;

**DATO ATTO**, altresì, che i richiedenti:

- hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 23/12/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 407,90 (euro quattrocentosette/90) eseguito in data 09/11/2020 sul C.C.P. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale integrazione al canone dovuto per l'annualità 2020 rispetto a quanto già precedentemente versato;
- hanno versato, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 659,12 (euro seicentocinquantanove/12) pari ad una annualità del canone, in data 09/11/2020 un'integrazione al deposito pari ad €. 409,12 (euro quattrocentonove/12) sul C.C.P. della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

**DATO ATTO**, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 5102 del 27/04/2015 ai Sig.ri Zaghini Mario (C.F. ZGH MRA 50L02 H294O), Belletti Pierino (C.F. BLL PRN 43L18 H294N) e Canini Paolino (C.F. CNN PLN 45T01 H294Y), in solido, per l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) distinta al N.C.T. al foglio 64 particelle 1631/parte e 949/parte ed antistante, antistante le particelle 948, 983 e 984, per una superficie complessiva di 2.265,00 m<sup>2</sup> ad uso cortilivo a servizio dell'esistente insediamento artigianale - **Procedimento RN07T0002/19RN02**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1337 del 14/02/2008;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dai richiedenti e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che i Concessionari sono obbligati a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2020 e avrà **durata sino al 31/12/2025**;
5. di stabilire il **canone in €. 659,12 (euro seicentocinquantanove/12)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che i richiedenti hanno versato i canoni annui fino all'annualità 2020 compresa;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 659,12 costituito dai richiedenti con versamento alla Regione di €. 250,00 in data 15/02/2008 successivamente integrato con €. 409,12 in data 09/11/2020;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpa e di trasmettere ai Concessionari copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
12. di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potranno esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.

Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente)*

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

### Unità Gestione Demanio Idrico

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore dei Sig.ri Zaghini Mario (C.F. ZGH MRA 50L02 H294O), Belletti Pierino (C.F. BLL PRN 43L18 H294N) e Canini Paolino (C.F. CNN PLN 45T01 H294Y), in solido, in seguito indicati come "Concessionario". **Procedimento RN07T0002/19RN02.**

#### Articolo 1

##### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico ubicata in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Rimini (RN) distinta al N.C.T. al foglio 64 particelle 1631/parte e 949/parte ed antistante, antistante le particelle 948, 983 e 984, per una superficie complessiva di 2.265,00 m<sup>2</sup> ad uso cortilivo a servizio dell'esistente insediamento artigianale. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1337 del 14/02/2008.

#### Articolo 2

##### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 01/01/2020 e avrà **durata fino al 31/12/2025**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

#### Articolo 3

##### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. I Concessionari dovranno corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un **canone di €. 659,12 (euro seicentocinquantanove/12)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

#### Articolo 4

##### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta dei Concessionari;
2. I Concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. I Concessionari devono consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dai Concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. I Concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. I Concessionari si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. I Concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
9. I Concessionari sono tenuti a conseguire presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. I Concessionari non potranno sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora i concessionari, prima della scadenza, intendessero recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

#### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che i concessionari abbiano diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

#### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

#### **Articolo 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora i concessionari non provvedano nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 8**

#### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 1630 del 01/06/2020, di seguito riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -Servizio Area Romagna;*

#### **CONDIZIONI GENERALI**

- 3. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o*

*intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;*

- 6. E' compito del Concessionario presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 8. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 10. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**